

Sent. n. 63/2024 pubbl. il 27/03/2024
Rep. n. 69/2024 del 27/03/2024

RG 28/2024 L.C. DAL ZOTTO S.
RG 29/2024 L.C. POZZEBON D.
RG 30/2024 L.C. DAL ZOTTO L.

PROC. UNIT. 24/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 27.03.2024

Adebo

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri *presidente*
dr. Lucio Munaro *giudice relatore*
dr. Clarice Di Tullio *giudice*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 24-1/2024 r.g.
promossa da

Sergio Dal Zotto
Donella Pozzebon
Loris Dal Zotto
- ricorrenti -
con l'avv. Stefano Conte

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sergio Dal Zotto, Donella Pozzebon e Loris Dal Zotto, quale debitori ex art. 2.1, lett. c, cci e *membri della stessa famiglia* ex art. 66 cci, hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.2 cci

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6ef4956fb3f75
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bc7039f5dafde857
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3fb9c29a3338958



(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché risulta che i ricorrenti risiedono a Ponzano Veneto (art. 27.3, lett. b, cci).

3. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle *procedure di cui al titolo IV* del cci (art. 270.1 cci), e cioè le procedure negoziali di sovraindebitamento.

4. La relazione redatta dall'OCC, e allegata al ricorso, contiene:

- una valutazione positiva sulla *completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda* (art. 269.2 cci);
- l'illustrazione della *situazione economica, patrimoniale e finanziaria* dei debitori (art. 269.2 cci).

5. Dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione offerta emerge chiaramente lo *stato di sovraindebitamento* ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché i ricorrenti:

- non sono assoggettabili *alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza* (art. 2.1, lett. c, cci);
- hanno debiti comuni per la somma complessiva di € 1.143.367,53, derivanti soprattutto da mutui fondiari;
- non dispongono della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari; basti considerare che Sergio Dal Zotto e Donella Pozzebon percepiscono un trattamento pensionistico mensile rispettivamente di € 833,00 e € 564,00, mentre Loris Dal Zotto, quale lavoratore dipendente, percepisce uno stipendio mensile di circa € 1200,00;
- i primi due inoltre sono comproprietari di un immobile sottoposto ad espropriazione forzata.

6. L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della *liquidazione del patrimonio*



impone al giudice di fissare col decreto i *limiti* di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al *mantenimento* del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata ni confronti di:
 - ✓ Sergio Dal Zotto;
 - ✓ Donella Pozzebon;
 - ✓ Loris Dal Zotto;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Alessandro Liana quale liquidatore;
- ordina ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni, dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- autorizza i ricorrenti ad abitare presso l'immobile residenziale fino all'attuazione della sua vendita;
- dispone che il liquidatore curi:
 - ✓ l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
 - ✓ la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Treviso, 26.3.2024

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

Registrato a Treviso
il
n.....
serie.....
pagato €...../.....
f.to il Funzionario

